

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

1 - OGGETTO

1.1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano ogni contratto avente ad oggetto la concessione in locazione a freddo di macchine da parte di F. Ili Boscaro s.r.l.

1.2 Le condizioni disciplinanti il contratto tra le parti sono unicamente le presenti; nessun'altra condizione sarà valida se non pattuita tra le parti per iscritto.

1.3 Il termine "locatore" indica la società F. Ili Boscaro s.r.l.; il termine "locatario" indica l'altra parte contraente.

2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione delle parti del modulo.

2.2 Il sottoscrittore per conto del locatario dichiara di avere i poteri per la conclusione di questo contratto.

3 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEL BENE

3.1 L'esecuzione del contratto ha inizio nel momento in cui il bene lascia la sede del locatore e termina nel momento in cui ritorna alla stessa, salvo quanto previsto al punto 3.2; a tal fine, fanno fede esclusivamente le bolle emesse dal locatore.

3.2 Qualora il locatario comunichi a mezzo fax al locatore di aver cessato di utilizzare il bene, la locazione termina nel momento in cui il locatario riceve la predetta comunicazione.

3.3 Il bene è consegnato e riconsegnato franco magazzino del locatore salvo quanto previsto al punto 3.4.

3.4 Qualora sia stato pattuito nel contratto che il bene debba essere consegnato e/o riconsegnato in luogo diverso, lo stesso viaggia a rischio e pericolo e spese a carico del locatario.

3.5 La data di consegna del bene è quella pattuita nel contratto, tuttavia, il termine indicato non è perentorio e potrà subire variazioni a causa di eventuali imprevisti e/o di eventuali esigenze di montaggio, controllo, messa a punto o per altre cause, in relazione alle quali il locatore è esonerato da responsabilità. La mancata disponibilità ed il fermo del per qualsiasi motivo e durata non danno diritto al locatario al risarcimento dei danni.

3.6 Nel caso di trasporti speciali, eventuali permessi e scorte devono essere richiesti dal locatario ed i relativi costi sono a carico di quest'ultimo.

3.7 Con la consegna del bene, il locatario dichiara di aver verificato l'efficienza del bene e la rispondenza dello stesso all'utilizzo al quale sarà destinato.

3.8 Al termine della locazione, il bene deve essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale degrado d'uso per l'utilizzo appropriato della stessa. E' fatto divieto al locatario di apportare modifiche e/o trasformazioni al bene.

3.9 Il locatore consegna al locatario il bene munito del manuale di istruzioni, dei documenti previsti dalla legge per l'utilizzo al quale è destinato e per l'eventuale circolazione stradale dello stesso.

3.10 Qualora il bene sia utilizzato da locatario per operazioni di sabbiatura o verniciatura, al momento della consegna, il locatario ha l'obbligo di darne comunicazione al locatore.

3.11 Al momento della consegna del bene, il locatario dichiara che egli o, in caso di utilizzo da parte di terzi, chi utilizzerà il bene ha conseguito l'abilitazione per l'utilizzo del bene e che è in possesso della necessaria preparazione tecnica.

3.12 il locatore consegna il bene al locatario con il serbatoio pieno di carburante il locatario si obbliga a riconsegnarlo al locatore nelle stesse condizioni; qualora il locatario non riconsegna il bene con il serbatoio pieno di carburante, il locatore gli addebiterà il costo del carburante mancante.

4 - AZIONI DI TERZI

4.1 Qualora terzi esercitassero azioni esecutive e/o cautelari di qualsiasi genere sul bene oggetto del contratto,

il locatario si obbliga a comunicare immediatamente ai terzi che il bene è stato concesso in locazione dal locatore in forza del presente contratto, e a darne immediata comunicazione per iscritto al locatore e comunque non oltre giorni due dal momento in cui il locatario è venuto a conoscenza dell'azione, trasmettendo allo stesso copia integrale di tutti i documenti ricevuti dal locatario in attuazione dell'azione esecutiva e/ cautelare di cui si tratta.

4.2 Il locatario sarà tenuto verso il locatore alla corresponsione del canone di locazione anche in caso di mancato utilizzo del bene in conseguenza dell'esercizio delle azioni di cui al punto 4.1, fatti salvi gli eventuali altri oneri in caso di ritardata consegna.

5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Il locatario si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento relative all'utilizzo del bene oggetto della locazione, in particolare la normativa di ordine pubblico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in caso di violazione si assume la relativa responsabilità.

5.2 Il locatario si impegna ad osservare il codice della strada e si assume ogni responsabilità nei confronti del locatore in caso di violazione delle norme dello stesso.

5.3 Il locatario si obbliga a utilizzare e, nel caso in cui il bene venga utilizzato da terzi, a far utilizzare il bene in modo conforme a quanto previsto nel manuale di istruzioni e in caso di utilizzo difforme si assume la relativa responsabilità.

6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL LOCATARIO

6.1 Il locatario si assume la piena responsabilità del bene e si impegna ad utilizzare lo stesso con la diligenza del buon padre di famiglia.

6.2 Il locatario si obbliga ad utilizzare il bene nel luogo indicato in contratto e con le modalità ivi indicate; un diverso utilizzo sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con diritto del locatore al pagamento della penale di cui all'art. 13 delle presenti condizioni generali di contratto.

6.3 Durante la durata della locazione, il locatario si impegna a consentire al personale del locatore l'accesso al luogo di utilizzo del bene.

6.4 In difetto della preventiva autorizzazione scritta del locatore, il locatario si impegna a non concedere l'uso o a dare in custodia la macchina a terzi diversi dai propri collaboratori/dipendenti e a non cedere il presente contratto a terzi.

6.5 Il locatore non risponde dei danni che siano derivati per tutto il tempo della locazione a persone e cose durante l'utilizzo e la manutenzione del bene da parte del locatario.

6.6 Durante il tempo della locazione, il locatario si assume la piena responsabilità civile in ordine agli eventuali danni arrecati a persone e cose, manlevando il locatore da ogni onere connesso.

6.7 Il locatore non risponde dei danni che siano derivati dalla inidoneità del bene all'utilizzo per il quale è stato concesso in locazione qualora l'inidoneità del bene sia dipesa da omesse e/o inesatte informazioni date dal locatario.

6.8 Il locatario si impegna stipulare con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa che copra il bene contro rischi quali guasti, furto, rapina, incendio, scoppio, fenomeni elettrici, fulmine, eventi naturali ed eventi socio politici, trasporto (ove non curato dal locatore), per un massimale pari al valore del bene indicato nel modulo. Il locatario si impegna a fornire al locatore copia della polizza assicurativa e della eventuale denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia di assicurazione a semplice richiesta del locatore.

6.9 Il locatario si assume altresì ogni responsabilità per qualsiasi infrazione alle norme di prevenzione vigenti, con particolare riguardo al d. lgs. n. 81/08, relativa al tempo di durata della locazione e relativa all'utilizzo o alla

manutenzione della macchina, e si impegna, nei rapporti con gli enti competenti in tale materia, a comunicare che il bene è stato concesso in locazione dal locatore in forza del presente contratto.

7 - VIZI

7.1 Il locatore garantisce al locatario il perfetto funzionamento della macchina e l'esenzione dello stesso da vizi.

7.2 Con il ricevimento del bene, il locatario rinuncia a lamentare l'esistenza di vizi, salvo che fossero occulti.

8 - DIRITTO DI RECESSO

8.1 Il locatore ha la facoltà di recedere immediatamente da questo contratto qualora l'utilizzo del bene da parte del locatario esponga il bene e/o l'eventuale persona che lo utilizza o con cui lo stesso interagisce ad un pericolo non conosciuto dal locatore al momento della conclusione del contratto.

8.2 Il recesso del locatore è esercitato in ogni tempo mediante qualsiasi comunicazione scritta indirizzata al locatario.

8.3 Il locatario ha la facoltà di recedere dal contratto prima che ne sia iniziata l'esecuzione con comunicazione scritta mediante raccomandata a.r. al locatore dariceversi da parte di quest'ultimo fino a giorni 2 prima della data concordata per l'inizio dell'esecuzione del contratto. In tal caso, il locatario deve indennizzare il locatore delle spese sostenute per la locazione e del mancato guadagno che le parti concordano essere pari al ??% del costo della locazione.

9 - GUASTI, AVARIE E PERDITE

9.1 In caso di guasti, avarie e perdite del bene concesso in locazione, il locatario deve darne immediata comunicazione scritta al locatore.

9.2 Il locatario è obbligato a risarcire i danni subiti dal locatore per quanto previsto al punto 9.1, anche in integrazione dell'eventuale indennizzo assicurativo che dovesse competere al locatario, sino alla concorrenza del danno effettivo.

10 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

10.1 Il locatore, direttamente o tramite terzi, si impegna a fornire al locatario le prestazioni di manutenzione e riparazione del bene esclusivamente in presenza di parti della stessa riconosciute difettose dal locatore, con esclusione del diritto del locatario al risarcimento del danno per il tempo del fermo della macchina. Ogni altra operazione di manutenzione e riparazione e relative spese di trasporto e di trasferta del bene sono a carico del locatario.

10.2 Tuttavia, il locatore non è tenuto alla riparazione e manutenzione del bene di cui al punto 12.1 qualora il difetto sia stato causato da un utilizzo del bene da parte del locatario non conforme al manuale di istruzioni o il bene sia stato smontato o modificata o trasformata dal locatario o ancora se il locatario non abbia immediatamente interrotto l'utilizzo del bene non appena sia stato scoperto il difetto. In tali casi, le spese sono integralmente a carico del locatario.

10.3 Il locatario si impegna a verificare l'efficienza del bene e la rispondenza all'utilizzo al quale sarà destinato in ogni tempo, anche dopo gli interventi di manutenzione e riparazione.

10.4 Sono sempre a carico del locatario le seguenti prestazioni:

- le operazioni di manutenzione giornaliera del bene ed i relativi materiali utilizzati per la stessa i quali dovranno essere del tipo di quelli utilizzati dal locatore;
- la manutenzione e la sostituzione degli pneumatici del bene in caso di rottura o tagli;
- la riparazione di guasti dovute ad uso non appropriato del bene quale il sovraccarico dello stesso;
- le riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma;

10.5 Durante il periodo necessario alle operazioni di manutenzione e riparazione del bene, il locatario è tenuto

verso il locatore al pagamento del canone di locazione.

11 - PAGAMENTO E DEPOSITO CAUZIONALE

11.1 Il canone di locazione non comprende l'operatore, il carburante, l'acqua delle batterie e qualsiasi altro materiale di consumo.

11.2 Il pagamento del canone di locazione convenuto è da effettuarsi da parte del locatario anticipatamente nei tempi e con le modalità pattuite nel contratto.

11.3 Qualsiasi ritardo nei pagamenti farà maturare a favore del venditore gli interessi nella misura di cui all'art. 5 d. lgs. 231/02, fatti salvi i maggiori danni.

11.4 Il locatario è altresì obbligato al momento della sottoscrizione del contratto a versare al locatore una somma pari al % del valore del bene concesso in locazione a titolo di cauzione per eventuali danni che dovessero essere cagionati al bene durante la locazione.

11.5 La somma depositata sarà restituita dal locatore al locatario al momento della riconsegna del bene ed a condizione che il canone di locazione sia stato integralmente pagato.

11.6 Il locatario ha la facoltà di sostituire il deposito della somma a titolo di cauzione con una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria rilasciate da primari istituti.

12 - CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

12.1 Il locatario non potrà sollevare eccezioni in ordine alla esecuzione del contratto da parte del locatore se non avrà adempiuto interamente alle proprie obbligazioni, in particolare a quelle di pagamento del canone, degli interessi e delle spese.

13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1 La violazione da parte del locatario degli obblighi previsti alle clausole nn. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 delle presenti condizioni generali di contratto sono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e qualora il locatore dichiara al locatario che intende valersi del disposto della presente clausola si verificherà la risoluzione di diritto del contratto con conseguente diritto del locatore a pretendere l'immediata restituzione del bene con facoltà di prelevarlo nel luogo in cui si trovi a mezzo del proprio personale.

13.2 Il locatario si obbliga in tal caso a corrispondere al locatore i canoni scaduti e a scadere, oltre alle eventuali spese di trasporto connesse alla restituzione del bene, salvo il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno.

14. - CONTROVERSIE

14.1. Qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Biella.

Luogo e Data

Firma del locatario

Letto, confermato, sottoscritto e approvato specificamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le clausole di cui al n. 3 (consegna e riconsegna del bene), n. 4 (azioni di terzi) n. 5 (osservanza di leggi e regolamenti), n. 6 (obblighi e responsabilità del locatario), n. 7 (vizi), n. 8 (diritto di recesso), n. 9 (guasti, avarie e perdite), n. 10 (manutenzione e riparazione), n. 11 (pagamento e deposito cauzionale), n.12 (clausola solve et repete), n. 13 (clausola risolutiva espressa), n. 14 (controversie).

Firma del locatario